



# IL BECCACCINO

Foglio notizie dell'ENALCACCIA

n.4 anno 2026

## COLTELLI A CACCIA: ECCO LE NUOVE NORME



**Limitare il porto del coltello alle fasi effettive di esercizio venatorio. D'ora in poi dovrà essere questo, in estrema sintesi, il principio base da ricordare e rispettare. Con la conversione in legge del decreto sicurezza (Legge 24 aprile 2026 n. 54), firmata e promulgata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 25 aprile, cambia in modo significativo la disciplina del porto dei coltelli nel nostro paese, con effetti anche per il mondo venatorio. Rispetto al testo originario del decreto sicurezza varato dal Governo a fine**

febbraio, un emendamento presentato e votato dalla maggioranza durante la discussione al Senato ha reso meno stringenti alcune delle restrizioni previste che andavano a penalizzare e rendere complicata l'attività di alcune categorie, tra le quali anche i cacciatori. Vediamo allora le prescrizioni della legge che ci riguardano più da vicino.

I coltelli pieghevoli (anche con blocco o apertura a una mano) sono portabili con giustificato motivo, inclusa la caccia. Questo è un punto importante, perché evita il divieto generalizzato inizialmente previsto. Ai cacciatori con licenza valida è consentito portare coltelli durante l'attività venatoria, preferendo quelli chiaramente identificabili come "da caccia" (soprattutto a lama fissa) e usarli per eviscerazione e lavorazione della selvaggina. Il consiglio è portare il coltello solo in ambito di caccia e tenerlo nello zaino o alla cintura durante l'attività. Al di fuori del contesto venatorio, durante gli spostamenti, il coltello va tenuto in una custodia o chiuso in auto, quindi non deve essere facilmente e immediatamente utilizzabile. Meglio evitare coltelli pieghevoli, quelli cosiddetti "tattici" (cioè ad uso militare, per autodifesa, per attività all'aria aperta) o il cui utilizzo possa risultare ambiguo.

Dunque portare il coltello a caccia resta legale, ma il punto chiave rimane il giustificato motivo: esso cioè deve essere usato nel contesto corretto e il cacciatore deve poter dimostrare in ogni momento il collegamento funzionale tra strumento e attività.

Nel contempo aumenta però la rigidità nei controlli e nelle sanzioni. Come si legge nel testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, più eventuale sospensione della patente di guida o del porto d'armi

per un massimo di un anno, per chi “senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano”.

È prevista la reclusione da uno a tre anni per chi “porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti”.

Oltre alle sanzioni penali la legge prevede la sospensione della patente, la revoca o la sospensione del porto d’armi, segnalazioni all’autorità di pubblica sicurezza, conseguenze sulla valutazione di affidabilità, e possibili altri provvedimenti da parte del Prefetto.

Per maggiori dettagli sul contenuto della nuova normativa diamo qui i link per collegarsi al testo della Gazzetta Ufficiale sia per quanto riguarda il decreto che per quanto riguarda la legge che lo ha in parte modificato.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/24/26G00042/>

[sg](#)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/04/24/95/sg/pdf>



## **A CHE PUNTO SIAMO CON LA RIFORMA DELLA 157**

**Per una questione che si chiude un'altra - e non da poco - resta ancora aperta. Ci riferiamo ovviamente alla riforma della legge sulla caccia. Ad oggi, la riforma della 157/1992 è ancora in fase istruttoria presso le Commissioni riunite del Senato. Il disegno di legge principale, il 1552, va avanti tra accelerazioni procedurali, esame serrato degli emendamenti e un contesto politico fortemente polarizzato. Salvo imprevisti le commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato torneranno a riunirsi giovedì mattina. Ma subito dopo ci sarà un inevitabile stop per la festività del 1 maggio cui seguirà il fine settimana. Nella seduta precedente era stato accantonato l'emendamento sull'impiego**

delle munizioni in piombo nelle zone umide che si è aggiunto così agli analoghi rinvii degli emendamenti su deroghe allo storno, composizione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, qualifica delle aziende faunistico-venatorie con scopo di lucro. Tutti argomenti di rilievo sui quali la discussione e il confronto riprenderanno più avanti. Quello sull'uso delle munizioni in piombo dovrà tenere conto delle nuove norme più restrittive volute dall'Unione Europea.

Nell'ultima seduta sono stati respinti gli emendamenti agli articoli - che in tutto sono diciotto - 13, 14, 15 e 16. Nella prossima si prenderanno in esame quelli all'articolo 17 che prevede la soppressione della sanzione per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ("opzione caccia"), perché il DDL prevede anche l'abolizione di questo obbligo e introduce una nuova sanzione amministrativa per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo della fauna selvatica previste dai piani pubblici. Questo per garantire l'efficacia dei piani di gestione e contenimento (vedi lotta alla peste suina africana) ed evitare interferenze durante le operazioni. L'articolo 18 non ha rilevanza venatoria.

La settimana prossima si dovrebbe quindi riprendere l'esame degli emendamenti accantonati. E si potrà cominciare a capire con quanta determinazione il Governo intende portare fino in fondo la riforma della 157/92.



## **PESTE SUINA AFRICANA, NON ABBASSARE LA GUARDIA**

**In Italia continuiamo a fare i conti con l'epidemia di Peste suina africana (Psa), anche se non siamo più nella situazione di emergenza acuta del periodo 2022-2023. Possiamo dire che ci troviamo in una fase di gestione cronica della malattia, da seguire con molta attenzione perché il rischio di una ripresa, anche virulenta, è costante.**

**L'andamento è diverso a seconda delle aree. La malattia resta endemica nei cinghiali che rappresentano il serbatoio principale del virus, mentre gli allevamenti suini risultano relativamente protetti, con focolai limitati e stabili. Secondo gli ultimi dati disponibili si registrano circa 2.075 casi nei cinghiali e 9 focolai negli allevamenti, sostanzialmente invariati da mesi.**

**Liguria e Piemonte restano il cuore dell'epidemia: 1.272 casi in Liguria, 803 in Piemonte.**

**In base al Regolamento UE 2026/767 (marzo 2026) alcune province (Milano, Varese, Novara, Vercelli, Lodi) sono uscite dalle restrizioni, mentre altre (Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena) vedono un ampliamento delle zone infette.**

**Possiamo dunque dire che la PSA continua a circolare quasi esclusivamente nella fauna selvatica. Il suo controllo dipende da abbattimenti, rimozione delle carcasse e interventi di biosicurezza con il continuo aggiornamento delle Zone di restrizione previste dalla UE (I, II, ecc.).**

